



Circolare n. 18/2025 RG

Roma, 18 giugno 2025

*Alle Organizzazioni territoriali
Alle imprese associate*

OGGETTO: Legge 30/12/2024, n. 207 – Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese dell'indirizzo PEC degli amministratori di società

Come stabilito dall'art. 1, comma 860, della legge di Bilancio n. 207/2024, dal 1° gennaio 2025 gli amministratori di società sono tenuti a comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

La norma va a modificare il precedente obbligo, stabilito dal d.l. 185/2008 per le società e dal d.l. 179/2012 per le imprese individuali, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di comunicarlo al Registro delle imprese.

L'obbligo del domicilio digitale era stato esteso ai professionisti ed ai soggetti che operano con la pubblica amministrazione: la “Finanziaria” per l'anno 2025 ha chiamato in causa anche gli amministratori di società e di reti d'impresa.

L'obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2025 per le imprese di nuova costituzione; per le società già costituite a tale data si pone la questione del termine di adempimento, in mancanza di una specifica determinazione da parte del legislatore.

Sull'argomento è intervenuto il MIMIT, con la nota U.0043836 del 12 marzo 2025, che ha ritenuto “opportuno” fissare, come termine temporale, il 30 giugno 2025.

In mancanza di una specifica previsione legislativa, secondo il MIMIT sarebbe applicabile la sanzione stabilita dall'art. 2630 C.C. (da 103 a 1032 euro), salva la riduzione ad un terzo in caso di denuncia entro 30 giorni dall'ordinaria scadenza.

Resta comunque il fatto che la Camera di commercio può sospendere la pratica in caso di mancato adempimento nei termini, assegnando ulteriori 30 giorni per integrare i dati mancanti.

L'obbligo riguarda indistintamente tutte le imprese “costituite in forma societaria”; non sembrano invece soggetti i consorzi, anche se con attività esterna, e le società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del C.C.

Sono escluse solo le forme societarie che non possono intraprendere attività commerciali, come le società semplici in genere, con la “sola eccezione delle società semplici che esercitano l'attività agricola”, che sono quindi soggette all'obbligo.

La norma non richiederebbe che l'indirizzo di posta certificata fosse diverso fra l'impresa ed il suo amministratore, ma il MIMIT e il ministero della Giustizia, con la direttiva del 22/05/2015, hanno stabilito che il domicilio digitale dell'impresa sia “nella titolarità esclusiva della medesima”.

Non è possibile impiegare lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata per più di una impresa: l'amministratore di una società, che sia contemporaneamente titolare di un'impresa individuale, non potrà utilizzare il proprio domicilio digitale in qualità di amministratore.

Di converso un amministratore potrà utilizzare lo stesso indirizzo PEC se amministra altre società, perché interviene come persona fisica e non come impresa; questo non preclude ovviamente che possa comunicare, per ogni società amministrata, uno specifico indirizzo PEC.

La scadenza del 30 giugno può fornire l'occasione, per le imprese che non hanno ancora provveduto a dotarsi di un indirizzo esclusivo di posta elettronica certificata, per comunicare alla Camera di commercio la nuova PEC.

L'obbligo in questione sta sollevando un'ampia ondata di proteste da parte degli ordini professionali coinvolti e non si può escludere che, in mancanza di un termine stabilito *ex lege*, la data indicata dal MIMIT possa subire uno slittamento.

Cordiali saluti



Ufficio tecnico CAIAGROMECC